



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 130

OGGETTO: Giudizi Comune di Canosa di Puglia c/Masciulli Giuseppe. Ipotesi di transazione. Determinazioni.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere in data 22.05.2013: Favorevole in riferimento a quanto esposto dall'Avv. Angelo Palmieri con nota del 22.5.2013, prot. 15238

F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere in data 24.05.2013: Favorevole con le stesse motivazioni del parere di regolarità tecnica

Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 in data 24.05.2013 in ossequio ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredecim, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 20,45 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
-------------------	---------	---

Pietro BASILE	V. Sindaco	P
---------------	------------	---

Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
--------------------	-----------	---

Laura LUPU	Assessore	P
------------	-----------	---

Giovanni Battista PAVONE	Assessore	P
--------------------------	-----------	---

Francesco MINERVA	Assessore	P
-------------------	-----------	---

Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
---------------------	-----------	---

Giovanni QUINTO	Assessore	P
-----------------	-----------	---

L'Assessore al Contenzioso propone l'adozione del seguente provvedimento, su relazione del Dirigente competente:

- con contratto rep.n.490 del 28.02.1996, il Comune di Canosa di Puglia ha affidato alla Nuova Serigrafia di Giuseppe Masciulli per quattro anni, successivamente prorogati sino al 30 giugno 2006, giusto contratto rep. n.603 del 12.12.1996, la gestione dei campi sportivi comunali "San Sabino e "Sabino Marocchino", alle condizioni fissate nel capitolato di appalto approvato con deliberazione di G.M. n.769 del 19.07.1995 e successive;
- con atto di citazione notificato il giorno 11 aprile 2001, il Signor Giuseppe Masciulli, titolare della Nuova Serigrafia Masciulli, ha convenuto in giudizio il Comune di Canosa di Puglia, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per non aver il Comune istruito e completato le pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dello stadio "San Sabino" e quelle necessarie alla piena fruibilità della struttura "S.Marocchino";
- con deliberazione di G.C. n.107 del 18.05.2001, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio contestando la domanda, in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto;
- con sentenza n.114/2003, il Tribunale di Trani – Sezione di Canosa di Puglia, pronunciandosi nel giudizio tra Giuseppe Masciulli, titolare della Nuova Serigrafia Masciulli, e il Comune di Canosa di Puglia, ha condannato questo civico Ente al pagamento della complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed al pagamento, sempre in favore di Giuseppe Masciulli delle spese di lite, ammontanti a complessivi € 6.710,50 di cui € 210,50 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge;
- con deliberazione di G.C. n.27 del 29.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all'avv. Sabino Palmieri l'incarico di impugnare la precitata sentenza e di chiedere la sospensione dell'esecutività della stessa, non accolta dalla Corte di Appello;
- a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 20.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, con determinazione dirigenziale – 3° Settore n. 84 del 20.04.2004, è stata liquidata in favore di Masciulli Giuseppe, titolare della Nuova Serigrafia Masciulli la complessiva somma di € 63.684,02, di cui € 50.000,00 per sorte capitale ed € 13.684,02 per interessi e spese processuali, derivante dalla sentenza n.114/2003;
- con nota pervenuta a questo Comune in data 31.01.2012 ed acquisita al protocollo generale al n.3033, l'avv. Sabino Palmieri ha trasmesso copia della sentenza n.1175/2011, con cui la Corte di Appello di Bari ha accolto l'appello del Comune di Canosa e riformato la sentenza del Tribunale di Trani, sezione di Canosa n.114/2003;
- il medesimo legale ha comunicato che *"avendo il Comune corrisposto al Masciulli la somma di € 50.000,00 oltre le spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, ha diritto a ripetere dal Masciulli quanto versato. Non avendo provveduto la Corte di Appello con la sentenza 1175/2011, il Comune ha diritto di procedere al recupero delle somme pagate con separata azione"*;
- con la medesima nota, l'Avv. Palmieri ha chiesto delibera di incarico per il recupero di che trattasi ed ha invitato questo Ente a *"sospendere immediatamente ogni pagamento richiesto dal Masciulli a seguito della sentenza del Tribunale di Trani, sezione di Canosa di Puglia n.132/2001, notificata a codesto Comune il 17.11.2011"*, emanata relativamente ai giudizi di seguito riportati;
- con deliberazione n.101 del 07.11.2002, la G.C. ha incaricato l'Avv. Sabino Palmieri di agire in giudizio contro la ditta "Nuova Serigrafia di Masciulli Giuseppe", per ottenere la risoluzione dei contratti rep. n. 490 del 28.02.1996 e rep. n.603 del 12.12.1996, relativi alla gestione dei campi sportivi "S.Sabino" e "S.Marocchino", nonché la condanna del Masciulli al risarcimento di tutti i danni derivati all'ente dall'inadempimento contrattuale;

- con deliberazione di G.C. n.7 del 09.01.2003, questo Ente si opponeva al decreto ingiuntivo notificato in data 27.12.2002 dalla ditta Nuova Serigrafia di Masciulli Giuseppe per il pagamento della somma di € 20.245,11, a titolo di contributo spese inerenti il primo semestre 2002, per la gestione dei suddetti campi sportivi, affidando il relativo incarico al medesimo professionista;
- i predetti giudizi, riuniti, sono stati definiti con sentenza n. 132/2011, con la quale il Tribunale di Trani:

ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione dei contratti (corre l'obbligo di ricordare che con formale intimazione a ricevere il bene, la ditta Nuova Serigrafia, in data 25.02.2002, ha dismesso il possesso dello Stadio "San Sabino" e che con atto notificato in data 04.06.2004 la Nuova Serigrafia ha intimato al Comune di ricevere la consegna anche dello Stadio Sabino Marocchino, accettata dal Comune in data 24.06.2004);

1. ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ai suddetti contratti, proposta dal Comune;
 2. ha revocato il decreto ingiuntivo n.87/2002, emesso dal Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Canosa di Puglia il 23.12.2002;
 3. ha condannato il Comune di Canosa di Puglia al pagamento, in favore di Masciulli Giuseppe, della somma di € 5.061,27, oltre gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
 4. ha dichiarato compensate le spese di giudizio per metà e condannato il Comune di Canosa a rifondere al Masciulli la restante parte, pari ad € 5.700,00, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;
 5. ha condannato il Comune di Canosa a rifondere al Masciulli le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo;
 6. ha posto a carico del Comune di Canosa le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio;
- con deliberazione n.101 in data 23.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. ha stabilito di impugnare la citata sentenza affidando il relativo incarico all'Avv. Sabino Palmieri;
 - con nota pervenuta a questo Comune in data 02.11.2012, ed acquisita al protocollo generale al n.30833, l'avv. Vincenzo Princigalli, legale difensore del Masciulli, ha formulato proposta transattiva, allegata alla presente deliberazione, di *"rinuncia reciproca alla impugnazione di tutte le suindicate sentenze, compensazione dei rispettivi crediti e di tutte le ragioni di credito comunque rivenienti dai suddetti titoli giudiziari e dai pregressi rapporti contrattuali; integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze liquidate e non liquidate in favore dei rispettivi legali costituiti con reciproca rinuncia alla solidarietà ex art.68 L.P."*;
 - detta proposta è stata trasmessa, in data 09.10.2012, con nota prot. n. 31248 all'Avv. Sabino Palmieri e al Dirigente del Settore competente, per l'acquisizione dei rispettivi pareri;
 - con nota pervenuta a questo Comune in data 01.02.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n.3791, allegata alla presente deliberazione, l'Avv. Sabino Palmieri, ha comunicato di ritenere, per i motivi nella stessa nota addotti, la proposta dell'Avv. Princigalli "totalmente squilibrata a vantaggio del Masciulli". Di contro, ha formulato un'ipotesi di transazione, del seguente tenore:

- 1)- *Riconoscimento reciproco da parte del Masciulli e del Comune di Canosa di Puglia di pari valenza dei reciproci adempimenti.*
- 2)- *Restituzione da parte del Masciulli delle somme già corrisposte dal Comune in forza della sentenza n.1175/2011 (circa € 60.000,00) con rinuncia da parte del Comune agli interessi del periodo 2003 – 2013;*
- 3)- *Compensandole parzialmente con la somma di € 5061,27 oltre interessi, dovuta per la gestione parziale dei campi sportivi (sentenza 132/2011);*
- 4)- *Rinuncia all'appello del Comune (giudizio n.1826/2012 Corte di Appello di Bari) e rinuncia del Masciulli alle spese legali statuite nella sentenza 132/2011;*
- 5)- *Rinuncia del Masciulli al ricorso per cassazione avverso la sentenza 1175/2011;*
- 6)- *Compensazione delle spese legali di tutti i giudizi.*

In questo modo la rinuncia del Comune all'appello troverebbe il suo corrispettivo nella rinuncia del Masciulli alle spese legali liquidate nella sentenza n.132/2011 e la rinuncia del Masciulli al ricorso per cassazione troverebbe il suo corrispettivo nella rinuncia del Comune agli interessi sulle somme corrisposte nel periodo 2003-2013”.

- con nota prot. 4212 in data 06.02.2013, il Dirigente del Settore competente si è rimesso alle valutazioni tecnico – giuridiche espresse dal difensore del Comune, Avv. Sabino Palmieri;
- in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bari n.1175/2011, per difetto di impugnativa, l'Avv. Sabino Palmieri, con nota pervenuta a questo Comune in data 11.04.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.11508, agli atti del fascicolo istruttorio, ha comunicato, tra l'altro, che:

“La proposta dell'Avv. Princigalli, che già ritenevo totalmente squilibrata a vantaggio del Masciulli, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 1175/2011 deve ritenersi totalmente impraticabile. (OMISSIS) un contemperamento degli interessi soddisfacente per il Comune di Canosa di Puglia potrebbe essere una transazione in questi termini:

- 1)- *Riconoscimento reciproco da parte del Masciulli e del Comune di Canosa di pari valenza dei reciproci inadempimenti;*
- 2)- *Restituzione da parte del Masciulli delle somme già corrisposte dal Comune in forza della sentenza n.114/2003 riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n.1175/2011 (circa Euro 60.000,00) con gli interessi del periodo 2003-2013;*
- 3)- *Compensazione parziale con la somma di Euro 5061,27 oltre interessi, dovuta per la gestione parziale dei campi sportivi (sentenza 132/2011);*
- 4)- *Rinuncia all'appello del Comune (giudizio n.1826/2012 Corte di Appello di Bari) e rinuncia del Masciulli alle spese legali statuite nella sentenza 132/2011;*
- 5)- *Compensazione delle spese legali di tutti i giudizi.*

In questo modo la rinuncia del Comune all'appello troverebbe il suo corrispettivo nella rinuncia del Masciulli alle spese legali liquidate nella sentenza n.132/2011. Invece la rinuncia del Comune agli interessi sulle somme corrisposte nel periodo 2003/2013, che nel precedente parere prospettavo come corrispettivo alla rinuncia del Masciulli al ricorso per cassazione oggi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza 1175/2011, non troverebbe più alcuna giustificazione”;

- l'Avv. Vincenzo Principalli in data 22.04.2013 ha trasmesso nota avente per oggetto: "MASCIULLI /COMUNE DI CANOSA – sollecito riscontro urgente a proposta transattiva del 2.11.2012 come qui riformulata", indirizzata al Sindaco ed al Segretario Generale che, in copia, è stata trasmessa all'ufficio contenzioso;

- con nota pervenuta a questo Comune in data 22.05.2013 ed acquisita al protocollo generale al n.15238, che, in stralcio, nella parte rubricata "Ipotesi di transazione", si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, l'Avv. Sabino Palmieri ha definito il conteggio relativo al rimborso delle somme versate dal Comune di Canosa al Masciulli in esecuzione della sentenza n.114/2003;

Si ritiene di accogliere l'ipotesi di transazione, nei termini contenuti nella nota sopracitata, dando mandato all'avv. Sabino Palmieri di definire transattivamente i giudizi pendenti, intrattenendo i dovuti rapporti con l'avvocato di controparte;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione dell'Assessore al Contenzioso;

Ritenuto di dover provvedere in merito, atteso che, di norma, anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte, ex art.1965 c.c.;

Rilevato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti:

- i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- ai fini della ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili e cioè quanto le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale essendo nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

Dato atto che sulla presente proposta hanno espresso:

- parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, "con riferimento a quanto esposto dall'avv. Sabino Palmieri con nota del 22.05.2013, prot. n.15238", il Dirigente del I Settore, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, "con le stesse motivazioni del parere di regolarità tecnica", il Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto del visto di conformità, del seguente tenore "Conforme, in ossequio ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta" apposto dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

di autorizzare l'avv. Sabino Palmieri, difensore di questo Ente nei giudizi in narrativa specificati, alla definizione in via transattiva delle controversie in atto, secondo i termini e le modalità dallo stesso individuate nell'ipotesi di transazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, trasmessa a questo Comune con nota pervenuta in data 22.05.2013 ed acquisita al protocollo generale al n.15238.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

Il Sindaco

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 31 MAG. 2013 al 14 GIU. 2013 al n. 884]

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 31 MAG. 2013

SEGRETERIA GENERALE
Istruttore Amministrativo
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
Istruttore Amministrativo
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

SEGRETERIA GENERALE
Istruttore Amministrativo
F.to Donato Fasanelli